

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 18.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997					
	ORIGINARIO (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	conguagliate o liquidate nel 1997	meno: rateo al 31.12.1996	più: rateo al 31.12.1997	più: risconto al 31.12.1996	meno: risconto al 31.12.1997	TOTALE (dato economico) (3-4+5+6-7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:								
- pagamenti diretti	650.000.000.000	650.000.000.000	718.580.896.901	65.000.000.000	65.500.000.000	-	-	719.080.896.901
- prest. relat. a cred. lavoro - D.Lvo n. 80/1992	120.000.000.000	25.000.000.000	35.329.315.811	9.000.000.000	8.034.000.000	-	-	34.363.315.811
Totale	770.000.000.000	675.000.000.000	753.910.212.712	74.000.000.000	73.534.000.000	-	-	753.444.212.712
10. TRATTAMENTI ECONOMICI DI:								
a) MALATTIA:								
- a conguaglio tramite D.M.	1.895.949.000.000	1.998.694.595.000	2.028.238.242.469	165.948.405.000	164.128.359.000	-	-	2.024.418.196.469
- pagamenti diretti	301.241.000.000	340.948.000.000	335.377.919.088	170.000.000.000	130.000.000.000	-	-	295.377.919.088
- pagamenti tramite le Casse marittime	72.260.000.000	75.000.000.000	4.174.800.415	-	-	-	-	4.174.800.415
Totale	2.269.450.000.000	2.414.642.595.000	2.365.790.961.972	335.948.405.000	294.128.359.000	-	-	2.323.970.915.972
b) MATERNITA':								
- a conguaglio tramite D.M.	1.353.258.000.000	1.580.269.839.000	1.662.580.222.766	127.141.161.000	136.973.365.000	-	-	1.672.412.426.766
- pagamenti diretti	211.484.000.000	202.716.000.000	230.383.765.430	107.000.000.000	125.000.000.000	-	-	246.383.765.430
- pagamenti tramite le Casse marittime	4.221.000.000	5.000.000.000	68.362.292	-	-	-	-	68.362.292
Totale	1.568.963.000.000	1.787.985.839.000	1.893.032.350.488	234.141.161.000	261.973.365.000	-	-	1.920.864.554.488
c) INDENNITA' AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE:								
- a conguaglio tramite D.M.	61.283.000.000	60.063.000.000	63.819.153.105	0	0	-	-	63.819.153.105
- pagamenti diretti	322.000.000	300.000.000	264.305.210	-	-	-	-	264.305.210
- pagamenti tramite le Casse marittime	13.000.000	5.000.000	3.823.586	-	-	-	-	3.823.586
Totale	61.618.000.000	60.368.000.000	64.087.281.901	0	0	-	-	64.087.281.901
d) INDENNITA' LAVORATRICI MADRI ART. 10, Legge n. 903/1977:								
- a conguaglio tramite D.M.	156.081.000.000	162.031.497.000	167.849.433.991	12.994.503.000	13.851.882.000	-	-	166.706.812.991
- pagamenti diretti	230.000.000	260.000.000	273.152.770	100.000.000	109.000.000	-	-	282.152.770
- pagamenti tramite le Casse marittime	15.000.000	15.000.000	19.743.478	-	-	-	-	19.743.478
Totale	156.326.000.000	162.306.497.000	168.142.330.239	13.094.503.000	13.960.882.000	-	-	169.008.709.239
TOTALE COMPLESSIVO	4.058.357.000.000	4.425.302.931.000	4.491.052.924.600	583.184.069.000	570.062.606.000	-	-	4.477.931.461.600

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue:

Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997					TOTALE (dato economico) (3-4+5+6-7) (8)
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	conguagliate o liquidate nel 1997 (3)	meno: rateo al 31.12.1996 (4)	più: rateo al 31.12.1997 (5)	più: risconto al 31.12.1996 (6)	meno: risconto al 31.12.1997 (7)	
11. INDENNITA' RICHIAMO ALLE ARMI AI LAVORATORI:								
- pagamenti diretti	1.000.000.000	1.000.000.000	523.484.722	-	-	-	-	523.484.722
12. TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI:								
- Indennità giornaliera: - conguaglio D.M.	10.095.000.000	9.702.591.000	10.666.778.057	853.409.000	814.824.000	-	-	10.628.193.057
- Indennità giornaliera: - erogata direttam.	26.233.000.000	20.295.000.000	21.226.626.732	0	0	-	-	21.226.626.732
- Indennità post - sanatoriale	133.379.000.000	98.736.000.000	92.045.184.479	0	0	-	-	92.045.184.479
- Assegni straordinari natalizi	13.000.000.000	13.000.000.000	12.275.911.889	0	0	-	-	12.275.911.889
- Assegni di cura o di sostentamento	26.243.000.000	30.575.000.000	31.846.279.976	0	0	-	-	31.846.279.976
- Assegni nucleo familiare - cong. D.M.	70.000.000	300.221.000	92.899.107	6.779.000	5.805.000	-	-	91.825.107
- Assegni nucleo familiare - pagam. diretti	1.800.000.000	1.800.000.000	1.035.714.211	0	0	-	-	1.035.714.211
Totale	210.820.000.000	174.408.812.000	169.191.394.453	860.188.000	820.629.000	-	-	169.151.835.453
A DETTRARRE:								
- Quota parte degli assegni a carico della G.I.A.S., ai sensi della Legge n. 88/1987	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	-	-	-	-	37.000.000.000
TOTALE TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI	173.820.000.000	137.408.812.000	132.191.394.453	860.188.000	820.629.000	-	-	132.151.835.453
TOTALE COMPLESSIVO	15.631.934.000.000	12.769.265.757.000	13.703.632.918.980	3.978.670.153.000	4.332.308.765.000	61.557.910.000	62.063.910.000	14.056.985.530.980

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

- RIMBORSO DI CONTRIBUTI -

Allegato n. 17

DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Trattamenti di famiglia	16.125.000.000	16.125.000.000	14.813.720.972
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti dell'edilizia	348.000.000	348.000.000	451.987.943
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria	16.000.000	16.000.000	19.180.832
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato	5.000.000	5.000.000	0
Trattamenti ordinari di integrazione salariale ai dipendenti dell'industria	4.017.000.000	4.017.000.000	5.904.966.564
Trattamento sostitutivo della retribuzione ai dipendenti da imprese agricole	90.000.000	90.000.000	239.270.750
Trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari	663.000.000	663.000.000	1.564.099.078
Trattamenti ordinari di disoccupazione	313.000.000	313.000.000	448.922.060
Trattamento di fine rapporto	423.000.000	423.000.000	1.344.650.227
Trattamenti economici di malattia e maternità	16.560.000.000	16.560.000.000	4.530.797.363
Trattamenti antitubercolari	1.800.000.000	1.800.000.000	2.782.799.357
TOTALE	40.360.000.000	40.360.000.000	32.100.395.146

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Allegato n. 18

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Indennità integrativa speciale al personale salariale in quiescenza degli ex Centri di addestramento professionale e Case di cura dell'INPS	49.663.000.000	49.796.000.000	47.997.316.847
- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate	2.004.000.000	1.764.000.000	12.492.552.591
- Uscite diverse	2.146.350.000	2.374.000.000	5.613.254.786
- Contributi riserva e valori capitali trasferiti ad Enti e Organismi esteri extra-comunitari	0	0	10.052.874
TOTALE	53.813.350.000	53.934.000.000	66.113.177.098

**ENTRATE E USCITE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
DI PERTINENZA DELLA EX GESTIONE TUBERCOLOSI**

Allegato n. 19

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ENTRATE			
- Canone figurativo degli immobili adibiti ad uffici	686.000	686.000	686.218
- Affitti e proventi vari degli immobili da reddito	100.000.000	100.000.000	94.791.274
- Recupero spese di gestione	0	0	1.433.430
- Entrate diverse	0	0	516.561
- Residui insussistenti.....	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE	100.686.000	100.686.000	97.427.483
USCITE			
- Spese di amministrazione	12.000.000	12.000.000	11.923.000
- Compensi alla Società IGEI per la Gestione del patrimonio immobiliare	0	26.507.000	18.555.075
- Spese di manutenzione	50.000.000	40.000.000	43.752.130
- Tributi diversi	3.000.000	3.000.000	1.511.862
- Accantonamento al Fondo imposte	48.096.000	50.878.000	50.875.815
- Assegnazione al Fondo ammortamento immobili	1.804.000	1.804.000	1.804.320
- Spese di assicurazione	19.000.000	20.000.000	19.041.400
- Spese di gestione.....	0	840.000	2.916.248
- Spese varie.....	0	0	4.877.390
- I.C.I. Immobili da reddito.....	100.000.000	100.000.000	102.051.452
- Finanziamento osservatorio art. 10 DLVO n. 104/96.....	0	0	937.098
TOTALE DELLE USCITE	233.900.000	255.029.000	258.245.790
UTILE (+) PERDITA (-).....	-133.214.000	-154.343.000	-160.818.307

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Allegato n. 20

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
A) - per valori di copertura assicurativa, relativi a:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai dipendenti agricoli e non agricoli:			
- art.4, legge n.218/1952	2.331.732.000.000	2.128.898.000.000	2.252.772.000.000
- art.7, comma 3^, legge n.160/1988 e successive	981.086.000.000	972.543.000.000	1.002.795.000.000
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai dipendenti dell'industria - art.3, legge n.164/1975	221.390.000.000	200.166.000.000	175.553.000.000
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti dell'edilizia - art.5, legge n.427/1975	158.282.000.000	168.256.000.000	151.720.000.000
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria - art.5, legge n.427/1975	9.438.000.000	8.764.000.000	8.200.000.000
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato - art.5, legge n.427/1975	1.294.000.000	1.239.000.000	1.269.000.000
6) periodi antitubercolari indennizzati - art.3, legge n.88/1987	461.152.000.000	377.068.000.000	380.175.000.000
TOTALE A).....	4.164.374.000.000	3.856.934.000.000	3.972.484.000.000
AL FONDO TELEFONICI:			
- art. 11, legge n. 1450/1956.....	0	0	3.069.000
TOTALE A) + B).....	4.164.374.000.000	3.856.934.000.000	3.972.487.069.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Allegato n. 21

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende	0	0	28.660.240.000
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici.....	0	0	12.268.018
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori agricoli.....	0	0	8.420.657
- crediti per prestazioni da recuperare	0	0	14.355.507.799
- crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	0	0	196.180.000
- crediti v/ le Regioni per contributi apprendisti artigiani.....	0	0	381.916.080
TOTALE	0	0	43.614.532.554

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, sotto l'aspetto del gettito contributivo, nell'anno 1997 è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile, più volte illustrati nelle relazioni inserite in precedenti bilanci, nonché dalle seguenti disposizioni di legge.

In attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato emanato il decreto ministeriale 16 febbraio 1996, che ha trasferito al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'aliquota pari a 4,43 punti percentuali del contributo di finanziamento delle prestazioni temporanee.

In attuazione della delega prevista all'art. 2, comma 22, della precitata legge n. 335/1995, sono stati emanati i decreti legislativi di armonizzazione che interessano i Fondi e gli Enti previdenziali di seguito indicati, nel cui contesto risulta previsto a proprio beneficio, il trasferimento delle quote di aliquota del contributo di finanziamento delle prestazioni temporanee, già citato in precedenza.

- iscritti al Fondo "Telefonici", dal 1° gennaio 1997 (decreto legislativo n. 658 del 4 dicembre 1996);
- iscritti all'ENPALS, dal 1° gennaio 1997 (decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997);
- iscritti al Fondo "Volo", dal 1° gennaio 1997 per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995; dal 1° ottobre

1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 (decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997).

Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, in attuazione della delega conferita sempre dall'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995, ha rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le aliquote contributive della Gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI.

L'art. 1 del predetto decreto legislativo ridefinisce, pertanto, le aliquote contributive delle prestazioni temporanee nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate:

- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi viene ridotta di 0,14 punti percentuali dal 1° gennaio 1997;
- l'aliquota di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare viene ridotta gradualmente con le seguenti scadenze:
 - a) Dirigenti iscritti dopo il 31 dicembre 1995:
 - dal 1° gennaio 1997 passa dal 6,20% al 2,48%.
 - b) Dirigenti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996:
 - dal 1° gennaio 1997 passa dal 6,20% al 4,84%;
 - dal 1° gennaio 1998 passa dal 4,84% al 3,34%;
 - dal 1° gennaio 1999 passa dal 3,34% al 2,48%.

L'art. 18 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, parificando le aziende turistiche, la cui attività è svolta con carattere di stagionalità, agli altri datori di lavoro già ammessi alle assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale nelle zone montane, ha esonerato le stesse dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, all'art. 23 ha introdotto modifiche alla norma di cui all'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di contratti di riallineamento retributivo.

Infatti, le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, che si avvalgono dei contratti suddetti sono esentate dall'obbligo derivante dall'art. 1 della legge n. 389/89, a condizione che gli accordi aziendali di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento siano stipulati entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 196/97 (entro il 19 luglio 1998).

Tale disciplina produrrà l'emersione di consistenti settori di lavoro sommerso in quanto sono previste agevolazioni per la regolarizzazione contributiva in ragione del 25% o del 50% dei minimali di retribuzione giornaliera a seconda che trattisi di periodi anteriori o successivi alla data degli accordi provinciali, da adeguare al 100% nel corso dei 36 mesi successivi alla data suddetta.

L'art. 24 sempre della legge n. 196, ha adottato, infine, disposizioni in materia di tutela contro la disoccupazione per i soci di cooperative di lavoro, statuendo che essa si applica anche ai soci medesimi indipendentemente dal sistema di remunerazione adottato.

Inoltre, nei settori ammessi alla mobilità, anche per i soci sono dovute le relative contribuzioni di finanziamento. La norma fa salvi i versamenti contributivi già effettuati.

Il D.M. 13 febbraio 1997 ha prorogato, per il periodo 1° gennaio 1997/31 dicembre 1998, la riduzione contributiva per gli operai del settore edilizia, scaduta il 31 dicembre 1996, ed ha elevato la relativa misura dell'11,50% a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il contributo afferente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è stato interessato dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i quali, rispettivamente, stabiliscono che "l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciamo richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori

dipendenti" e che "A carico dei soggetti di cui al richiamato art.3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le categorie interessate".

Il contributo in argomento, inoltre, è stato interessato dal disposto dell'art. 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, già citata, il quale statuisce che le norme relative al Fondo di garanzia si applicano anche ai soci delle cooperative di lavoro, nei confronti delle quali conservano efficacia i contributi già versati dalle stesse al predetto titolo mentre debbono essere restituiti dalle cooperative, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i contributi già rimborsati.

Riguardo ai lavoratori agricoli dipendenti, il gettito contributivo relativo alle singole forme assicurative facenti capo alla Gestione è stato interessato, per l'esercizio 1997, sia dalla rivalutazione delle retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato, stabilite dai decreti 18 giugno 1997 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanati ai sensi dell'art. 28, del DPR n. 488/1968, sia dalla lievitazione delle retribuzioni di fatto corrisposte agli operai a tempo indeterminato.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il limite minimo di retribuzione giornaliera

da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legge n. 791/1981, convertito dalla legge n. 54/1982, è stato stabilito per l'anno 1997 in L. 57.960; ciò per effetto della rivalutazione prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 537/1981.

Sempre in materia di retribuzione imponibile contributiva degli operai a tempo indeterminato, a decorrere dal terzo trimestre 1997, per le aziende operanti nei territori individuati dall'art. 1 della legge n. 64/1986, si applicano i contratti di riallineamento retributivo, previsti dall'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, già citato.

Ai fini del calcolo dei contributi dei suddetti operai, la retribuzione minima che è stata presa a riferimento, per le aziende di cui sopra che abbiano aderito ai contratti provinciali, è quella fissata dagli accordi di riallineamento. E' previsto che la stessa non può essere inferiore al 50% del minimale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 338/1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, pari, per il 1997 a L. 65.175. Tale limite, quindi, per il 1997 è fissato in L. 32.588.

Per quanto concerne le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 (come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993) e consistenti nella diminuzione delle aliquote dei contributi previdenziali dovuti, dalle imprese agricole con aziende site in comuni montani o zone svantaggiate, per i rispettivi dipendenti, occupati sia a tempo determinato che

indeterminato, si fa presente che le agevolazioni stesse sono state disciplinate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 18 marzo 1997, n. 81, nel modo seguente:

- a) dalle aziende montane di tutto il territorio nazionale, i contributi sono dovuti nelle misure del:
 - 25%, relativamente al periodo 1° gennaio 1997/31 marzo 1997;
 - 30%, relativamente al periodo 1° aprile 1997/31 dicembre 1997;
- b) dalle aziende site in zone svantaggiate, sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno, i contributi devono essere versati nelle misure del:
 - 50%, relativamente al periodo 1° gennaio 1997/31 marzo 1997;
 - 60%, relativamente al periodo 1° aprile 1997/31 dicembre 1997.

Com'è noto, con la data del 31 dicembre 1996 era venuto a cessare il beneficio della riduzione, alternativa a quella di cui al precedente alinea per le aziende montane o site in zone svantaggiate del Mezzogiorno, di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, infatti, prevista soltanto per un periodo di 10 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987, dall'art. 11 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, come modificato dall'art. 11, comma 28 della legge n. 537/1993, nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno; senonché - ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato D.L.

n. 11/1997, convertito dalla legge n. 81/1997 - la riduzione in argomento è stata prorogata anche per gli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure e per i destinatari di seguito indicati:

- 60%, relativamente al 1° trimestre 1997 ed a favore dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno (pertanto, i contributi sono dovuti nella misura del 40%);
- 40%, relativamente ai residui trimestri dell'anno 1997 ed ai successivi anni 1998 e 1999 (pertanto, i contributi sono dovuti nella misura del 60% e limitatamente alle aziende agricole ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

L'esercizio 1997 è stato altresì interessato da quanto disposto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. 4 luglio 1994, emanato in attuazione dell'art. 5 della legge n. 185/1992, circa l'esonero parziale, in percentuali comprese tra un minimo del 25% ed un massimo del 50%, delle aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificate calamità naturali, con danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile; al riguardo va tenuto presente che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 185/1992,